



Comune di Cesinali

Provincia di Avellino

Il Segretario Comunale

Ai Responsabili di Posizione Organizzativa

Dott. Dario Fiore

Dott. Aniello Spina

Dott. Gianluca Forgione

Al Sig. Sindaco

Dott. Dario Fiore

All'Assessore con delega al Personale

Dott. Luigi Sarno

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Dario Fiore

Ai Consiglieri Comunali

Ai componenti della Giunta Comunale

Al Medico competente

Dr. Nicola Battista

Alle RSU Aziendali

Al Responsabile delle pubblicazioni all'Albo on-line

SEDE

Al DPO

Salvatore Iannelli

LORO SEDI

CIRCOLARE nr. **2/2021**

OGGETTO: Verifica della certificazione verde COVID 19 - "Green Pass" a partire dal 15 ottobre 2021 – Conferimento incarichi per le attività di espletamento dei controlli e definizione delle modalità attuative.

In prosieguo alla propria **Circolare nr. 1/2021 che qui si intende parte integrante e sostanziale**, si procede di seguito ad esplicitare chiarimenti in merito alla **verifica della certificazione COVID – 19**, che in sequenza si illustra.

Ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (G.U. n°226 del 21/09/2021), contenente *"misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*, **dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021** è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni di esibire la certificazione **verde COVID-19** (c.d. *"green pass"*) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge la propria attività.

L'art. 1, comma 5, di detto Decreto dispone : “ *I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, **definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*”

Con DPCM del 12.10.2021 sono state adottate le “**Linee Guida**” in materia di condotta delle pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale dipendente.

Detto D.P.C.M., al punto **1.2**, individua nel datore di lavoro il soggetto preposto a impartire le modalità attuative del controllo e fa coincidere tale figura con il dirigente apicale che, a titolo esemplificativo, viene fatto identificato per i Comuni con il Segretario Comunale.

Si impartiscono, pertanto, con la presente Direttiva, le modalità attuative di seguito specificate:

Ciascun titolare di posizione organizzativa, nelle more di implementazione delle funzionalità per la verifica automatizzata dei *green pass*, che verranno gradualmente rese disponibili, indicate nelle linee guida, effettuerà il controllo del *green pass* del personale della propria area mediante l'applicazione denominata “**VerificaC19**” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.

I medesimi titolari di posizione organizzativa, **personalmente o avvalendosi di personale a ciò espressamente preposto**, effettueranno con le medesime modalità, il controllo del *green pass* di **ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione**, che non sia un semplice utente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, tirocini, ecc.).

Il controllo spetta in questo caso al **responsabile** che si interfaccia con detti soggetti.

Si ritiene che l'ingresso in sede di detti soggetti debba essere preventivamente concordato con l'addetto ai controlli in modo tale che la verifica del *green pass* avvenga con immediatezza.

I Responsabili dei Settori, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale saranno sottoposti a verifica del *green pass* a cura del Segretario Comunale, se presente in sede, oppure da un suo delegato, il Responsabile del Settore Amministrativo/Affari Generali, il quale effettuerà la verifica anche del Segretario Comunale.

I componenti della Giunta Comunale saranno sottoposti a verifica del *green pass* da parte del Sindaco, ed in sua assenza dal responsabile del servizio personale, incardinato nel Settore Amministrativo Affari Generali, mentre **i Consiglieri Comunali**, in occasione delle sedute del Consiglio Comunale, saranno sottoposti a controllo **da parte del Presidente del Consiglio**. Negli altri casi, il controllo verrà effettuato dai responsabili dei Settori presso i quali si recheranno.

Quanto sopra qualora presenti in sede per riunioni degli organi e incontri istituzionali o comunque per attività connesse all'espletamento del proprio mandato istituzionale (richiesta documentazione presso gli uffici ecc.), mentre, allorché accedano in sede come utenti, non sono soggetti a controllo ma alle disposizioni vigenti in materia (sanificazione, mascherina, distanza interpersonale).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il **green pass** per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Inoltre l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il **Green Pass**, è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto:

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza **green pass** valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, **che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19**, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dal CCNL Comparto Funzioni Locali.

Tempistiche

Ciascun responsabile dovrà procedere, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del **green pass** del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente **e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.**

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss. Del decreto sopra citato.

Il responsabile dovrà fornire al dipendente (una tantum) e a tutti i soggetti sottoposti a controllo (in ogni occasione) idonea informativa sul trattamento dei dati personali.

I Responsabili di Area e/o di Settore e tutto il restante personale hanno l'obbligo di comunicare al servizio personale **con immediatezza** le ragioni di un'eventuale assenza dal servizio non dovute a legittime circostanze debitamente e precedentemente comunicate.

Nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il Responsabile che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare all'ufficio personale l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il responsabile del servizio personale competente avvierà anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Nel caso in cui, in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del **green pass** da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Tanto si dispone in vista dell'entrata in vigore delle misure di legge di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127.

Per quanto non indicato nella presente direttiva si rinvia alla Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale, adottate con il DPCM del 12 ottobre 2021.

La presente circolare integra la precedente nr. **1/2021** in materia e viene pubblicata all'Albo on line e nella **Sezione dell'Amministrazione Trasparente Sottosezione di I livello Disposizioni Generali - Sottosezione di II Atti Generali**.

Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 e dal DPCM del 12.10.2021: **tanto al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.**

Cesinali, **14/10/2021**

Il Segretario Generale
(dott. Carmine G. Imbimbo)

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

